COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 82/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1964

che modifica la data dell'entrata in applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che i regolamenti del Consiglio n. 13/64/CEE [1], n. 14/64/CEE [2], n. 16/64/CEE [3] e n. 19/64/CEE [4] relativi alla politica agricola comune prevedono che le loro disposizioni saranno, per l'essenziale, poste in applicazione il 1° luglio 1964 ;

Considerando che è opportuno disporre di un periodo di tempo ragionevole in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, affinché possano essere effettivamente applicati i precedenti atti nonché le misure di esecuzione adottate dal Consiglio o dalla Commissione, tenendo conto del nesso esistente tra questi regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La data del 31 luglio 1964 è sostituita a quella del 1° luglio 1964 che figura :

a) negli articoli seguenti del regolamento n. 13/64/CEE :
- — articolo 6, paragrafo 1, lettera b), ultima riga
- — articolo 28
- — articolo 32

b) negli articoli seguenti del regolamento n. 14/64/CEE :
- — articolo 3, penultimo trattino
- — articolo 7, paragrafo 1
- — articolo 13
- — articolo 17
- — articolo 25

c) negli articoli seguenti del regolamento n. 16/64/CEE :
- — articolo 2, paragrafo 6
- — articolo 3, paragrafo 1
- — articolo 3, paragrafo 2 b)
- — articolo 3, paragrafo 3 b)
- — articolo 17, paragrafo 1
- — articolo 19, in limine
- — articolo 21, paragrafo 1
- — articolo 28

2. Tuttavia, se i regolamenti che il Consiglio deve adottare in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 13/64/CEE sono adottati prima del 31 luglio 1964, questa data è sostituita :

— negli articoli dei regolamenti n. 13/64/CEE e n. 14/64/CEE di cui al paragrafo 1, dalla data del 1° novembre 1964,

(1) GU n. 34 del 27.2.1964. pag. 549/64.
(2) GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 562/64.
(3) GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 574/64.
(4) GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 597/64.

— negli articoli del regolamento n. 16/64/CEE di cui al paragrafo 1, dalla data del 1° settembre 1964.

3. Se i regolamenti d'applicazione del regolamento n. 13/64/CEE, di cui al paragrafo 2, non saranno stati adottati prima del 31 luglio 1964, tale data è sostituita :

— negli articoli dei regolamenti n. 13/64/CEE e n. 14/64/CEE di cui al paragrafo 1, dalla data del 1° novembre 1964,

— negli articoli del regolamento n. 16/64/CEE di cui al paragrafo 1, dalla data del 12 settembre 1964.

Articolo 2

La data del 1° agosto 1964 è sostituita a quella del 1° luglio 1964 che figura nell'articolo 3 del regolamento n. 19/64/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 30 giugno 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. HEGER